

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2287 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2016**

che modifica il regolamento (CE) n. 431/2008 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate e il regolamento (UE) n. 593/2013 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione ⁽²⁾ dispone l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione ⁽³⁾ dispone l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.
- (3) Con l'adesione della Repubblica di Croazia, l'UE ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'UE era tenuta ad avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con i paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo finale.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede l'aumento di due contingenti tariffari dell'Unione applicati alle carni bovine. Il contingente attualmente applicato alle carni bovine dovrebbe essere aumentato di 76 tonnellate e quello applicato alle carni bovine congelate dovrebbe essere aumentato di 1 875 tonnellate.
- (5) Dato che l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (6) Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 431/2008, il quantitativo supplementare di carni bovine congelate dovrebbe essere disponibile a decorrere dal periodo contingente 2017-2018.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 431/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008 è così modificato:

1. al primo comma, le parole «53 000 tonnellate» sono sostituite da «54 875 tonnellate»;
2. è inserito il secondo comma seguente:
«Tuttavia, per il periodo contingentale 2016-2017 l'importo totale è di 53 000 tonnellate.»

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) 66 826 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91».
2. All'articolo 2, lettera c), primo comma, le parole «6 300 tonnellate» sono sostituite da «6 376 tonnellate».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
